

proposta di atto amministrativo n. 18/06

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 8 marzo 2006

—————

DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26
DELLA LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1996, N. 18
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

—————

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 26 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18, come da ultimo modificata ed integrata con l.r. 21 novembre 2000, n. 28 e 25 novembre 2002, n. 25, di seguito denominata l.r. 18/1996, il quale stabilisce che il Consiglio regionale approvi i criteri e le modalità di attuazione, con valenza anche pluriennale, degli interventi previsti dalla medesima legge, nonché le modalità di impiego delle risorse e gli eventuali tetti di spesa;

Ritenuto necessario procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996 nonché delle modalità di impiego delle risorse e dei tetti di spesa per l'anno 2006;

Atteso che, ai fini della definizione dei criteri e delle modalità complessivi per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 della l.r. 18/1996, si intende adottare:

- a) il programma degli interventi che si ritiene di dover maggiormente promuovere sul territorio regionale in favore dei soggetti in situazione di disabilità;
- b) gli interventi da escludere dal finanziamento regionale in quanto ai fini dell'attuazione degli stessi devono essere adottati successivi provvedimenti attuativi;
- c) i criteri e le modalità attuative degli interventi;
- d) le modalità per la presentazione dei piani di intervento da parte degli ambiti territoriali sociali e delle Province (queste ultime per gli interventi di cui all'articolo 17);
- e) le modalità di impiego delle risorse e i tetti di spesa;
- f) le modalità per la liquidazione ed erogazione del fondo;
- g) le disposizioni speciali;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio servizi sociali, nonché l'attestazione della copertura finanziaria per la quale si fa riferimento al bilancio pluriennale 2006/2008, approvato con l.r. 10 febbraio 2006, n. 3, così come previsto all'articolo 4 della l.r. 31/2001, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare, per l'anno 2006, i seguenti criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla l.r. 18/1996:

A) Programma degli interventi che si ritiene di dover maggiormente promuovere sul territorio regionale in favore delle persone disabili.

Gli interventi di cui alla l.r. 18/1996, rientranti nei piani di zona di ciascun ambito territoriale sociale, sono realizzati in collaborazione con la competente UMEE od UMEA, con il Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone disabili e con il supporto del Coordinatore della rete dei servizi di ogni ambito territoriale.

Sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui ai sottoriportati articoli:

- articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare domestica ed educativa;
- articolo 12, comma 1, lettera b) - Centri socio educativi: l'intervento è descritto all'articolo 13;
- articolo 12, comma 1, lettera c) - Progetti di integrazione e socializzazione;
- articolo 12, comma 1, lettera e) - Trasporto;
- articolo 12, comma 1, lettera f) - Esigenze specifiche;
- articolo 13 - esclusivamente in riferimento ai centri socio-educativi diurni;
- articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis - Integrazione scolastica;
- articolo 16, comma 1, lettere b) e c) - Integrazione lavorativa;
- articolo 17, commi 1 e 2 - Tirocini (per tale tipologia di interventi i progetti possono essere presentati anche dalle Amministrazioni provinciali) e Borse lavoro;
- articolo 20, commi 1 e 2 - Eliminazione delle barriere di comunicazione;
- articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) - Acquisto ed installazione automatismi di guida nell'auto di proprietà, acquisto mezzi speciali per il trasporto di disabili motori gravissimi, acquisto ausili tecnici.

B) Interventi da escludere dal finanziamento regionale.

Articolo 12, comma 1, lettera a) - Assistenza domiciliare rivolta a persone con disabilità gravissima in attuazione della legge 162/1998. L'intervento, non finanziato con i fondi di cui alla l.r. 18/1996, viene disciplinato con separato atto da parte della Giunta regionale.

Articolo 12, lettera f) - Limitatamente ai progetti pilota.

Articolo 27 - Progetti a gestione integrata.

C) Criteri e modalità attuative degli interventi.

Beneficiari degli interventi previsti dalla l.r. 18/1996 sono le persone in situazione di handicap così come definite all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge dalla competente commissione sanitaria.

Solo in casi particolari, qualora trattasi di minori la cui situazione di handicap non sia stata ancora ben definita, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dalla Zona territoriale ASUR ovvero dal centro privato autorizzato.

Per tale tipologia di utenza non si applica, laddove previsto, il monte ore maggiorato per le situazioni di gravità.

Per i disabili affetti da disturbi mentali, non in possesso dell'attestazione di handicap, è sufficiente un'attestazione del dipartimento di salute mentale.

Rientrano nelle provvidenze di cui alla l.r. 18/1996 i soggetti che alla data del 31 dicembre 2006 non hanno compiuto 65 anni.

I soggetti ultrasessantacinquenni beneficiano esclusivamente delle provvidenze previste agli articoli 12, lettera e), 20 e 21, lettere a), b) e c).

I soggetti affetti da disturbi mentali usufruiscono esclusivamente delle provvidenze previste all'articolo 17, commi 1 e 2: Tirocini e Borse lavoro.

I benefici di cui alla l.r. 18/1996 non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali, ad eccezione di quelli previsti all'articolo 16, comma 1, lettera c).

Per quanto riguarda i rapporti tra enti locali e privato sociale per gli interventi previsti dal presente atto si ribadiscono i principi della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 e successivi criteri e direttive emanate dalla Regione.

In rapporto alle varie tipologie di prestazioni fornite e quindi della preparazione professionale dell'operatore che eroga il servizio vanno rispettate le tariffe derivanti dagli accordi nazionali di categoria e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 12 - Integrazione sociale

Gli interventi previsti all'articolo 12 mirano a favorire la permanenza del disabile all'interno del proprio nucleo familiare e nel contempo ad offrirgli una serie di supporti e servizi che consentano un ottimale inserimento nel contesto sociale.

In riferimento a tali finalità si evidenzia quanto segue:

Articolo 12, comma 1, lettera a)

Assistenza domiciliare domestica

Il servizio di assistenza domiciliare domestica viene fornito esclusivamente dai Comuni facenti parte di ciascun ambito territoriale tramite proprio personale ovvero tramite operatori esterni, cooperative, ecc.

Il servizio di assistenza domiciliare non può, in alcun modo, essere equiparato all'elargizione, da parte dell'ente locale, di un contributo alla famiglia ove vive un soggetto disabile.

Tale fattispecie, infatti, non rientra tra gli interventi finanziabili con i fondi di cui alla l.r. 18/1996.

La quantificazione oraria ammissibile, che è di dodici ore settimanali, tiene conto dell'età del soggetto e dei bisogni che presenta in relazione alla tipologia della disabilità. Nel caso di soggetti in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a diciotto settimanali.

Assistenza educativa

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente a quei disabili gravi per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta della Zona territoriale ASUR, i centri autorizzati ritengono necessario l'intervento di un operatore che abbia una specifica professionalità ed esperienza nel campo della disabilità, il quale, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo.

Il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto in possesso dei requisiti dianzi indicati è così distinto:

- a) soggetti da zero anni fino al compimento del percorso di istruzione e formazione, esclusi gli studi universitari e compresi i corsi di formazione professionale: 500 ore annue;
- b) soggetti che hanno terminato il percorso di istruzione e formazione e per i quali non sia possibile l'inserimento nei CSER: 600 ore annue.

Almeno ogni sei mesi gli organismi sopra citati, a seconda dei casi, procedono alla verifica del lavoro svolto dall'operatore e dei risultati raggiunti, nonché all'eventuale adeguamento dell'intervento in atto.

Qualora trattasi di interventi già in atto per i quali si chiede nel 2006 il rifinanziamento in favore dei medesimi soggetti, è necessario che la competente unità multidisciplinare della Zona territoriale ASUR, i centri privati autorizzati invii, per le valutazioni del caso, al Comune di residenza di ciascun soggetto, nonché al Comune e alla Comunità montana che eventualmente gestiscono l'intervento su delega, una relazione che indichi, rispetto agli obiettivi prefissati, i risultati raggiunti sulla base delle verifiche effettuate che giustificano la prosecuzione del servizio.

Il monte ore massimo convenzionale previsto in relazione all'età di ciascun soggetto viene assegnato solo nel caso in cui gli organismi di cui sopra certifichino al competente ente locale, nonché al Comune e alla Comunità montana che eventualmente gestiscono il servizio su delega, situazioni di particolare gravità o, nel caso di servizio già in atto dall'anno precedente, situazioni per le quali una diminuzione del numero delle ore risulti di pregiudizio per i risultati prefissati.

Il servizio di assistenza educativa può anche essere rivolto nei riguardi di disabili, in età post-obbligo, che non presentano gravi compromissioni delle autonomie funzionali e per cui sarebbe inappropriato l'inserimento nei CSER: l'intervento educativo, finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento delle abilità personali nonché all'acquisizione di pre-requisiti per un successivo inserimento nel mondo del lavoro, viene svolto da un educatore in piccoli gruppi di tre/quattro soggetti utilizzando i contesti e le risorse del territorio. In tal caso il monte ore massimo convenzionale assegnabile per ciascun soggetto è di 250 ore annue.

Articolo 12, comma 1, lettera b)

Centri socio-educativi

L'intervento è descritto all'articolo 13.

Articolo 12, comma 1, lettera c)

Progetti di integrazione e socializzazione

L'integrazione del disabile nel contesto sociale è una tra le finalità principali da perseguire.

Vengono pertanto incentivate le iniziative realizzate presso strutture sociali aperte alla collettività in cui il disabile possa vivere momenti di aggregazione comunque finalizzati a svilupparne l'autonomia e le potenzialità.

Nei centri di aggregazione i disabili in età evolutiva ed adulta svolgono una serie di attività di tipo ludico, ricreativo, espressivo ed artistico finalizzate ad arricchire il loro patrimonio di esperienze personali e, nel contempo, ad instaurare ed approfondire rapporti interpersonali fondamentali per contribuire alla loro crescita individuale.

L'inserimento nei centri di aggregazione deve avvenire sulla base del progetto educativo individualizzato la cui verifica è affidata all'unità multidisciplinare per l'età evolutiva e per l'età adulta ovvero agli altri organismi precedentemente citati.

In riferimento a tale intervento sono ammesse a finanziamento le spese inerenti il personale educativo o di animazione messo a disposizione presso il centro per le specifiche attività in favore delle persone disabili che lo frequentano.

Articolo 12, comma 1, lettera e)

Trasporto

I Comuni dell'ambito territoriale sociale attivano specifici servizi di trasporto individuale o collettivo, a seconda delle esigenze, attraverso mezzi propri, convenzioni con auto pubbliche o con organizzazioni del settore privato sociale.

Vengono ammessi a contributo il costo del carburante, la prestazione effettuata dall'autista del mezzo e dall'assistente accompagnatore, qualora previsto.

Solo nel caso in cui l'ente locale non abbia attivato servizi di trasporto ovvero il servizio atti-

vato non risponda alle esigenze del singolo utente, l'intervento è parimenti ammesso a finanziamento qualora sia svolto dalla famiglia o dallo stesso disabile con propri mezzi; in tal caso viene ammesso a contributo il costo del carburante e dell'accompagnatore, qualora necessario.

E' ammesso a finanziamento il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell'infanzia (età 3-6 anni), la scuola superiore, l'università e per la frequenza ai corsi di formazione professionale.

E' inoltre ammessa a finanziamento la spesa per l'acquisto di pulmini attrezzati per il trasporto di disabili da parte dei Comuni dell'ambito territoriale che gestiscono congiuntamente il servizio di trasporto.

La richiesta di contributo per l'acquisto del pulmino può essere ripresentata solo dopo che sono passati quattro anni da quando l'intervento è stato precedentemente finanziato.

Articolo 12, comma 1, lettera f)

Ogni altra attività volta al conseguimento delle finalità della legge

Esigenze specifiche

Per l'anno 2006 non si procede al finanziamento dei progetti pilota in quanto si ritiene di dover prioritariamente privilegiare il mantenimento e potenziamento dei servizi ed interventi in atto rinviando ad un momento successivo l'attivazione di iniziative nuove.

Si procede al finanziamento del servizio di ippoterapia inteso quale esigenza specifica prevedendo un contributo sulla quota della spesa annua a carico della famiglia o del disabile stesso che usufruisce del servizio.

Articolo 13

Centri socio-educativi-riabilitativi diurni

Il centro socio-educativo-riabilitativo diurno (CSER) è rivolto a soggetti disabili con notevole compromissione delle autonomie funzionali che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Per quanto attiene il funzionamento del CSER si rimanda alle disposizioni di cui alla l.r. 20/2002 e al regolamento attuativo 25 febbraio 2004, n. 1.

Sono ammesse a finanziamento le spese inerenti il personale del centro nelle figure del coordinatore, degli educatori (compresi gli eventuali esperti di laboratorio) e degli assistenti tutelari. Per le funzioni di coordinamento la dotazione oraria settimanale non può essere superiore a 15 ore.

Sono inoltre ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di attrezzature e materiale strettamente necessario allo svolgimento delle attività del centro nonché le spese di gestione relative esclusivamente a: acqua, luce, riscaldamento e piccola manutenzione ordinaria.

Articolo 13 bis **Strutture residenziali**

La Regione concorre nelle spese di gestione delle micro strutture residenziali istituite ai sensi della legge 162/1998 e dell'articolo 81 della legge 388/2000 secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.

Articolo 14, commi 2, 3 e 3 bis **Integrazione scolastica**

Quanto più precoce è l'inserimento del bambino disabile in un contesto sociale protetto tanto più si favorisce lo sviluppo delle sue potenzialità psico-fisiche.

Vengono quindi incentivati gli interventi che gli enti locali pongono in essere per adeguare la programmazione svolta presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia (età 3-6 anni) a gestione comunale alle esigenze del bambino disabile.

Sono pertanto ammesse a finanziamento le spese che i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sostengono per l'assegnazione di operatori educatori specializzati presso l'asilo nido e di personale docente specializzato presso la scuola dell'infanzia (età 3-6) a gestione comunale.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per l'educatore specializzato che segue il soggetto inserito presso l'asilo nido è di 880 ore annue, 20 ore settimanali per 44 settimane, tenuto conto dei periodi di chiusura del nido, elevabili a 1320 ore annue, 30 ore settimanali per 44 settimane, qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile di finanziamento per il docente specializzato che segue ciascun soggetto inserito presso la scuola materna a gestione comunale è di 720 ore annue, 20 ore settimanali, elevabili a 1080 ore annue, 30 ore settimanali, qualora il soggetto sia in situazione di gravità.

Viene inoltre ammessa a finanziamento la spesa che le predette amministrazioni sostengono per l'assegnazione alle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola superiore, di operatori, con funzioni educative, che garantiscono l'assistenza per l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento per ciascun soggetto che usufruisce del servizio di che trattasi è di 432 ore annue, 12 ore settimanali, per 36 settimane. Qualora il soggetto sia in situazione di gravità il monte ore massimo convenzionale è elevabile a 648 ore annue, 18 ore settimanali.

Non è ammessa a finanziamento la spesa riguardante soggetti che hanno superato di un triennio l'età prevista per l'accesso ai vari ordini e gradi di istruzione.

L'intervento di che trattasi non deve essere

sostitutivo né alternativo alle prestazioni fornite dall'insegnante di sostegno, ma integrativo delle stesse e quantificato caso per caso dall'UMEE, indipendentemente dal monte ore stabilito dall'amministrazione scolastica per gli insegnanti di sostegno.

Al fine di incentivare percorsi di transizione scuola-lavoro vengono finanziati progetti integrati tra ente locale, scuola superiore, enti pubblici e privati per l'istituzione di stage formativi, quali percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo.

Viene ammessa a finanziamento la spesa di un tutor che affianca l'alunno disabile durante lo stage formativo sulla base di un progetto redatto dall'UMEE, e, nell'ultimo anno di frequenza scolastica, in collaborazione con l'UMEA, in raccordo con l'ente locale e la scuola frequentata dal disabile la quale individua un proprio referente. Il tutor può essere identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui all'articolo 13 della legge 104/1992 qualora abbia frequentato specifici corsi di formazione riferiti all'educazione dei soggetti disabili o sia in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo della disabilità.

Il progetto può avere una durata massima triennale eventualmente prorogabile per ulteriori due anni.

Lo stage formativo può svolgersi in tutto o in parte in orario scolastico o extrascolastico e proseguire anche durante il periodo di chiusura estiva della scuola.

L'UMEE è referente per quanto riguarda la valutazione circa l'andamento dell'inserimento e ogni quadrimestre attiva una verifica con l'ente locale, la scuola e il tutor per stabilire eventuali modifiche o adattamenti del percorso in atto.

Il monte ore massimo convenzionale ammissibile a finanziamento è di 384 ore annue, 8 ore settimanali per 52 settimane. Se il tutor è identificato nell'assistente per l'autonomia e la comunicazione e lo stage si svolge in orario extrascolastico tale monte ore va a sommarsi a quello già stabilito per l'assistenza svolta in orario scolastico.

Concluso il percorso di istruzione e formazione lo stage formativo effettuato da quegli alunni che possiedono abilità adeguate a consentire loro un effettivo inserimento in un contesto produttivo può essere convertito in tirocinio secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, ovvero in borsa di pre-inserimento lavorativo di cui all'articolo 17, comma 2, presso i medesimi enti in cui si è svolto lo stage.

Al fine di favorire l'inserimento del disabile nel contesto lavorativo presso il quale sta svolgendo lo stage nell'ultimo anno di frequenza della scuola superiore, l'UMEE presenta al centro per l'impiego una relazione con la quale esplicita l'intervento in atto.

Articolo 16, comma 1, lettere b) e c)
Integrazione lavorativa

Le provvidenze economiche di cui alle lettere b) e c) sono concesse per non più di due anni consecutivi o per due volte a favore del medesimo soggetto che svolge la propria attività in proprio, tramite il telelavoro o che è inserito presso la medesima azienda.

Articolo 17, commi 1 e 2
Tirocini e borse lavoro

L'intervento è rivolto a quei disabili che, pur non avendo ancora raggiunto una compiuta maturazione della personalità e/o acquisizione di professionalità, possiedono o possono acquisire quelle abilità-potenzialità di base che possono essere adeguatamente sviluppate attraverso le seguenti modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo in contesti produttivi:

Tirocini

I tirocini di cui al comma 1 dell'articolo 17 sono finalizzati all'assunzione di persone disabili, in attuazione del comma 3 dell'articolo 13 della legge 68/1999, sono attivati dagli uffici competenti di cui all'articolo 6 della medesima legge e seguono le modalità di svolgimento e di verifica che la stessa legge stabilisce al riguardo.

In riferimento a tale intervento la Regione partecipa tramite l'assegnazione di contributo sul compenso dato al disabile.

Borse lavoro

Le borse lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 17 sono rivolte a quei disabili che hanno concluso l'iter di istruzione e formazione per i quali non è prevedibile, almeno nel breve periodo, un avviamento al lavoro tramite percorsi di tirocinio, di cui sopra.

Le borse lavoro si dividono in:

- borse lavoro socio-assistenziali;
- borse di pre-inserimento lavorativo.

Borse lavoro socio-assistenziali

L'inserimento in realtà produttive, ai fini terapeutico socio-assistenziali, è finalizzato prevalentemente a favorire lo sviluppo dell'autonomia personale oltre a rappresentare un significativo mezzo di integrazione sociale.

Tale tipologia di intervento deve far parte di un progetto personalizzato redatto dall'unità multidisciplinare per l'età adulta della Zona territoriale ASUR o dal Dipartimento di salute mentale, qualora il soggetto interessato sia in carico allo stesso, in collaborazione con il Comune singolo od associato o la Comunità montana, sentito il coordinamento d'ambito per la tutela delle persone disabili.

La durata della borsa lavoro socio-assistenziale viene determinata nel piano personalizzato e l'attuazione dell'intervento richiede la presenza costante degli operatori preposti i quali verificano e relazionano semestralmente sull'andamento dell'inserimento.

Qualora l'inserimento in borsa lavoro socio-assistenziale abbia favorito, da parte del disabile, l'acquisizione di maggiori abilità tali da prefigurare l'avvio di un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo, possono essere attivate le procedure per l'attivazione di borse di pre-inserimento lavorativo, di seguito indicate, ovvero di tirocinio, di cui al comma 1 dell'articolo 17.

Borse di pre-inserimento lavorativo

Gli enti locali, al fine di offrire alle persone disabili maggiori opportunità di inserimento in contesti produttivi, possono attivare in collaborazione con gli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 68/1999, progetti di pre-inserimento lavorativo propedeutici all'attività di tirocinio lavorativo finalizzata all'assunzione di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 68/1999.

L'Unità multidisciplinare per l'età adulta o il Dipartimento di salute mentale forniscono il loro supporto educativo/formativo e verificano periodicamente l'andamento dell'inserimento che va comunicato all'ente che ha attivato il percorso lavorativo.

I progetti di borsa lavoro, entro i due anni dal loro avvio, sentiti i servizi competenti, possono essere convertiti in tirocinio, di cui al comma 1 dell'articolo 17 e trovare collocazione nelle convenzioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 68/1999, rappresentando così una delle agevolazioni per le assunzioni previste appunto all'articolo 13, comma 3, della stessa legge 68/1999: "Attività di tirocinio finalizzata all'assunzione - Tirocini lavorativi".

La Regione, a sostegno dell'intervento, assegna contributi sul compenso dato al disabile inserito.

Tale compenso non deve essere inteso come un emolumento economico derivante dallo svolgimento di una determinata prestazione ma come riconoscimento dell'impegno. Ha, quindi, un valore esclusivamente di tipo educativo quale rafforzamento della diligenza che il disabile pone nell'integrarsi nel contesto in cui è inserito e nell'assolvere o nel cercare di assolvere ai compiti che gli vengono affidati.

Al fine di dare maggiore concretezza ai diversi percorsi di pre-inserimento lavorativo, la Giunta regionale è tenuta ad emanare specifici indirizzi sulla base dei quali ciascun ambito territoriale sociale, in collaborazione con il coordinatore della rete dei servizi, il coordinamento d'ambito per la tutela delle persone disabili di cui all'articolo 1 bis della l.r. 18/1996, avvalendosi anche del supporto del coordinamento provinciale per la tutela delle persone disabili di cui all'articolo 1 quater, le UMEA e i DSM territorialmente competenti, nonché i responsabili degli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 68/1999, elaborano e stipulano intese formali per definire i rapporti di collaborazione e i percorsi il più possibile condivi-

si miranti al raggiungimento degli obiettivi di che trattasi.

Articolo 20, commi 1 e 2 **Barriere di comunicazione**

Al fine di concorrere all'eliminazione delle barriere di comunicazione la Regione finanzia interventi che prevedono servizi di accompagnamento per i non vedenti e di interpretariato per non udenti.

Articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) **Ausili tecnici**

In riferimento all'intervento di cui alla lettera a) è ammessa a finanziamento la spesa per l'acquisto e l'installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata dal disabile.

In riferimento all'intervento di cui alla lettera b) è ammessa a finanziamento la spesa necessaria per l'acquisto di un idoneo mezzo, appositamente attrezzato, che non sia una normale autovettura, che consenta il trasporto del disabile motorio gravissimo che a causa della sua patologia non può essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale.

L'impossibilità da parte del disabile di poter essere trasportato all'interno dell'abitacolo di un'autovettura normale deve essere accertata da un medico specialista della competente Zona territoriale ASUR o di un centro privato autorizzato.

E' inoltre ammessa a finanziamento, in riferimento all'intervento di cui alla lettera b), la spesa per l'installazione su un'autovettura normale guidata da terzi di idonei ausili (sedile girevole, cinghie regolabili speciali, maniglie adattate, ecc.) che consentano al disabile motorio di essere trasportato in situazione di comfort e sicurezza.

In tal caso è ammessa a finanziamento soltanto la spesa per l'installazione degli ausili e non anche per l'acquisto del mezzo.

In riferimento all'intervento previsto alla lettera c) è ammessa a finanziamento la spesa per l'acquisto di computer (hardware) anche adattati e non anche di programmi didattici.

Articolo 27 **Progetti a gestione integrata**

Per l'anno 2006 non si procede al finanziamento di progetti a gestione integrata in attesa di definire criteri operativi e modalità omogenei per tutto il territorio regionale.

D) Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa

Impiego delle risorse

Il fondo regionale è ripartito in percentuale tra i Comuni singoli, associati e Comunità montane e le Province (queste ultime limitatamente all'intervento di cui all'articolo 17, comma 1) in maniera proporzionale alle spese realmente sostenute e rendicontate entro il 28 febbraio 2007.

Per gli interventi di seguito elencati si procede come appresso indicato:

- 1) articolo 12, comma 1, lettera e) - Servizio di trasporto di soggetti frequentanti la scuola superiore: percentuale di contributo: 40 per cento della cifra ammessa;
- 2) articolo 12, comma 1, lettera e) - Acquisto di pulmini attrezzati da parte dell'ente locale che gestisce il servizio di trasporto su delega: percentuale di contributo: 40 per cento della cifra ammessa all'interno del tetto di spesa;
- 3) articolo 13 - Centri socio-educativi diurni: percentuale di contributo: 50 per cento della cifra ammessa a finanziamento per il personale;
- 4) articolo 14, comma 3 - Integrazione scolastica presso la scuola superiore: percentuale di contributo: 40 per cento della cifra ammessa a finanziamento;
- 5) articolo 17, comma 1 - Tirocini - realizzati presso enti pubblici: percentuale di contributo: 60 per cento della cifra ammessa all'interno del tetto di spesa;
- 6) articolo 17, comma 1 - Tirocini - realizzati presso enti privati: percentuale di contributo: 80 per cento della cifra ammessa all'interno del tetto di spesa;
- 7) articolo 17, comma 2 - Borse lavoro - realizzate presso enti pubblici: percentuale di contributo: 60 per cento della cifra ammessa all'interno del tetto di spesa;
- 8) articolo 17, comma 2 - Borse lavoro - realizzate presso enti privati: percentuale di contributo: 80 per cento della cifra ammessa all'interno del tetto di spesa.

Al fine di favorire l'associazionismo tra enti locali, quale strumento che consente una migliore organizzazione e gestione dei servizi nonché una razionalizzazione delle risorse, ai Comuni che si sono associati per l'attuazione degli interventi, per i quali non viene stabilita, con il presente atto, una percentuale già determinata, viene assegnata una percentuale di contributo maggiorata dell'80 per cento rispetto a quella assegnata per gli interventi realizzati dai Comuni singoli e comunque sino alla concorrenza massima di contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa.

La maggiorazione di che trattasi non viene applicata per i sottoelencati interventi per i quali l'ente locale non assume una funzione gestionale diretta:

- 1) articolo 12, comma 1, lettera e) - Trasporto svolto da disabile o da un familiare;
- 2) articolo 12, comma 1, lettera f) - Ippoterapia;
- 3) articolo 16, comma 1, lettere b) e c) - Acquisto di attrezzature di lavoro;
- 4) articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) - Acquisto di automatismi di guida, di idonei mezzi attrezzati, di ausili da installare nell'auto che trasporta un disabile, di computer.

Tetti di spesa

Nel caso di trasporto svolto dal familiare si individua un tetto massimo convenzionale di costo orario di euro 9,80.

Per quanto riguarda:

- a) l'intervento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e) - Acquisto, da parte degli enti locali, di pulmini attrezzati: si individua un tetto di costo massimo convenzionale onnicomprensivo ammissibile di euro 51.645,00;
- b) l'intervento di cui all'articolo 13, comma 1 bis - Centri socio-educativi diurni:
 - 1) si individua un tetto massimo convenzionale di costo orario per il coordinatore di euro 21,01;
 - 2) acquisto di attrezzature e materiale necessari per lo svolgimento delle attività: si individua un tetto massimo convenzionale di costo di euro 500,00 annuo per ogni disabile frequentante;
 - 3) spese di gestione (acqua, luce, riscaldamento, piccola manutenzione ordinaria): si individua un tetto massimo convenzionale di costo di euro 500,00 annuo per ogni disabile frequentante;
- c) l'intervento di cui all'articolo 17, comma 1 - Tirocini: si individua un tetto massimo convenzionale di costo ammissibile così distinto:
 - 1) per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento): euro 154,00 mensili;
 - 2) per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge: euro 309,00 mensili;
- d) l'intervento di cui all'articolo 17, comma 2 - Borse lavoro socio-assistenziali: si individua un tetto massimo convenzionale di costo ammissibile così distinto:
 - 1) per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento): euro 103,00 mensili;
 - 2) per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge: euro 206,00 mensili;
- e) l'intervento di cui all'articolo 17, comma 2 - Borse di pre-inserimento lavorativo: si individua un tetto massimo convenzionale di costo ammissibile così distinto:
 - 1) per i soggetti che beneficiano delle provvidenze di legge (pensione di invalidità e/o indennità di accompagnamento): euro 154,00 mensili;
 - 2) per i soggetti che non beneficiano delle provvidenze di legge: euro 309,00 mensili;
- f) l'intervento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) - Acquisto e installazione di automatismi di guida nell'auto di proprietà guidata dal disabile: si specifica che qualora trattasi di cambio automatico di serie il contributo re-

gionale viene conteggiato su un tetto massimo convenzionale di costo di euro 1.549,00;

- g) l'intervento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) - Acquisto mezzi di trasporto privati per soggetti con disabilità gravissima: si individua un tetto massimo convenzionale di costo onnicomprensivo ammissibile di euro 28.405,00 per l'acquisto del mezzo attrezzato completo di elevatore e degli altri eventuali ausili necessari.

Non si fissa un tetto di spesa per quanto riguarda l'acquisto dei soli ausili da installare nell'autovettura normale che trasporta il disabile.

E) Modalità per la presentazione dei rendiconti degli interventi realizzati

Il Comune capofila dell'ambito territoriale sociale presenta, con delibera, al servizio politiche sociali, entro il 28 febbraio 2007, il rendiconto circa gli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 21 della legge 18/1996, che i Comuni dell'ambito hanno realizzato e le spese sostenute.

Anche le amministrazioni provinciali presentano, con apposita deliberazione, entro la stessa data, una deliberazione contenente gli interventi di tirocinio di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 18/1996 che hanno realizzato nel 2006.

Il rendiconto deve essere compilato su supporto informatico, sulla base del programma informatico fornito dal servizio politiche sociali e stampato su carta.

Il rappresentante legale di ciascun Comune allega al rendiconto una propria attestazione in cui dichiara d'aver verificato che il contenuto dei dati immessi e il contenuto riportato nel materiale cartaceo sono identici; ciò al fine di evitare difformità nei dati.

Qualora il rendiconto contenga per la prima volta interventi realizzati su delega di altri Comuni nello stesso devono essere citate le deliberazioni di delega dei Comuni interessati.

Qualora trattasi di interventi già in atto è sufficiente che la deliberazione di approvazione del rendiconto attesti l'avvenuta presentazione dei predetti atti formali di delega all'atto della presentazione del rendiconto dell'anno precedente.

Nel caso di interventi gestiti congiuntamente da Comuni di ambiti territoriali diversi viene individuato l'ambito territoriale di riferimento il cui ente locale capofila, su delega formale dell'altro o degli altri ambiti, presenta il rendiconto in cui cita gli estremi degli atti di delega.

Oltre alla deliberazione, al rendiconto, agli eventuali atti di delega e all'attestazione circa la corrispondenza dei dati, per i sottoriportati interventi deve essere trasmessa alla Giunta regionale la seguente documentazione accanto a ciascuno indicata:

- 1) articolo 13 - Centri socio-educativi-riabilitativi diurni: dettagliata relazione circa l'attività svolta dal centro nell'arco dell'anno precedente corredata da una serie di altri dati che verranno richiesti tramite un apposito modello, predisposto dal servizio politiche sociali;
- 2) articolo 21, comma 1, lettera b) - Acquisto mezzi di trasporto privati per soggetti con disabilità gravissima: attestazione del medico specialista della Zona territoriale ASUR o di un centro privato autorizzato la quale motiva che il soggetto non poteva essere trasportato in una normale autovettura, pur se dotata di specifici adattamenti;
- 3) articolo 21, comma 1, lettera c): dettagliata relazione, rilasciata dalla competente Unità multidisciplinare, che motivi la necessità dell'utilizzazione dell'ausilio.

F) Modalità per la liquidazione ed erogazione del fondo

Il fondo regionale viene assegnato, liquidato ed erogato in unica soluzione.

Successivamente all'invio del rendiconto, il servizio politiche sociali procederà a delle verifiche a campione; qualora i documenti di spesa dovessero risultare di importo inferiore a quello indicato nel rendiconto ovvero riferirsi ad una tipologia di costo non ammessa al finanziamento regionale, si procederà al recupero dei contributi erogati o di parte di essi, tramite le procedure amministrative che l'attuale normativa stabilisce in proposito.

G) Disposizioni speciali

Una quota dello 0,75 per cento del fondo regionale per l'anno 2006, di cui all'articolo 21 della l.r. 18/1996, sino alla concorrenza massima di euro 67.139,00, è riservata al Comune di Potenza Picena quale contributo suppletivo per l'intervento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) "Assistenza domiciliare domestica" a fronte delle ingenti spese che deve sostenere per tale servizio rivolto a circa 260 disabili provenienti da altre regioni, dimessi dall'Istituto S. Stefano e divenuti cittadini residenti.